

COMUNE DI BIONAZ

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Loc. Capoluogo, 01 - 11010 BIONAZ

Partita I.V.A. 00173460072

Tel. 0165/730106 - Telefax 0165/730107

e-mail: segreteria@comune.bionaz.ao.it

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE
(T.O.S.A.P.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 28.08.2007

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SUOLI E AREE PUBBLICHE**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classe del Comune
- Art. 3 - Presupposto per l'applicazione ed oggetto della tassa
- Art. 4 - Natura dell'occupazione
- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 - Atto di concessione
- Art. 7 - Provvedimento amministrativo di autorizzazione
- Art. 8 - Obblighi dei concessionari
- Art. 9 - Diritto di interpello

CAPO II - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI

- Art. 10 - Procedimento per il rilascio
- Art. 11 - Attivazione del procedimento
- Art. 12 - Conclusione del procedimento
- Art. 13 - Revoca, modifica, rinuncia
- Art. 14 - Cause di decadenza e occupazioni abusive
- Art. 15 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 16 - Subentro nella concessione o nell'autorizzazione
- Art. 17 - Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione
- Art. 18 - Occupazione d'urgenza
- Art. 19 - Commercio su spazi ed aree pubbliche
- Art. 20 - Occupazioni per allacciamenti ad acquedotto e fognatura comunali

CAPO III - DISCIPLINA DELLA TASSA

- Art. 21 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 - Criteri per la determinazione della superficie occupata
- Art. 24 - Particolari tipologie di occ. E criteri di determinazioni della relativa sup.
- Art. 25 - Determinazione della misura della tariffa
- Art. 26 - Tassa per occupazioni temporanee
- Art. 27 - Tassa per occupazioni permanenti
- Art. 28 - Criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento della tassa
- Art. 30 - Occupazioni non assoggettate alla tassa
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 33 - Funzionario responsabile
- Art. 34 - Disciplina transitoria
- Art. 35 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli da 38 a 57 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce le modalità di applicazione della tassa di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nello stesso decreto legislativo.
2. Sono disciplinate altresì le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni, la misura della tassa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva della tassa, nonché le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.

ART. 2 Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato Decreto Legislativo, avendo al 31/12/1992 una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, appartiene alla Classe V.

ART. 3 Presupposto per l'applicazione ed oggetto della tassa

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è costituito dalla sottrazione di spazi ed aree all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono soggette al pagamento della tassa:
 - le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, attraversamenti ed impianti di pubblici servizi gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - le occupazioni di qualsiasi natura, realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiedi o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
4. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altre tasse previste da disposizioni di legge, riscosse dal Comune per la medesima occupazione, fatte salve quelle connesse a prestazioni di servizi.

ART. 4

Natura dell'occupazione

1. L'occupazione può essere di natura permanente, da disciplinare con apposito atto di concessione, o di natura temporanea, collegata di norma ad un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. Sono occupazioni permanenti quelle aventi carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, e comunque non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella disponibilità dello spazio od area pubblica a favore del singolo.
3. Sono occupazioni temporanee quelle la cui durata è inferiore all'anno.

ART. 5

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Bionaz (concedente) dal titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione (cessionario) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel presente Regolamento con il termine "occupazione" ed "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto del suolo, sottosuolo e soprasuolo pubblico, di spazi ed aree pubblici, o di beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 6

Atto di concessione

1. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e contiene inoltre:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - la determinazione della tassa di concessione con l'avvertenza che la stessa potrà subire adeguamenti tariffari a decorrere dal 1° gennaio di ogni annualità successiva al rilascio, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del concessionario.
2. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 7

Provvedimento amministrativo di autorizzazione

1. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione permette al singolo di utilizzare temporaneamente lo spazio od area pubblica, disciplinandone l'effettuazione, la durata, la tassa ed eventuali prescrizioni connesse alla natura dell'occupazione.

ART. 8 Obblighi dei concessionari

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nel provvedimento di autorizzazione e concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto divieto al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno (a meno che non abbia ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo per il Comune il diritto ad ottenere la rimessa in pristino).
3. È fatto obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione; in mancanza vi provvederà il Comune con addebito delle spese determinate utilizzando l'ultimo elenco prezzi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed ad esibirli a richiesta degli agenti di polizia urbana o di altro personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
7. Divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione:
8. Versamento della tassa alla scadenza prevista.
9. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata ed apporre i prescritti segnali in caso di pericolo.
10. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali, oltre a quelle che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - ◆ evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - ◆ evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - ◆ evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - ◆ collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
11. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Art. 9
Diritto di interpello

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanze e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni relative all'occupazione di suolo pubblico e/o all'applicazione della relativa tassa di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla specifica questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate le sanzioni amministrative previste all'art. 31, comma 3, del presente regolamento nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI**

ART. 10
Procedimento per il rilascio

1. Prima di porre in essere le occupazioni di spazi ed aree di uso pubblico i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'iniziativa, all'istruttoria ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
3. Il procedimento amministrativo è regolato dai principi generali previsti in materia di procedimenti amministrativi e la relativa disciplina va coordinata ed integrata con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative al nuovo codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni.

ART. 11
Attivazione del procedimento

1. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda all'amministrazione, da parte del soggetto che deve porre in essere materialmente l'occupazione, entro i 30 giorni antecedenti l'inizio per le occupazioni permanenti ed entro i 7 giorni antecedenti per le occupazioni temporanee.
2. Le richieste intese ad ottenere la predetta concessione possono riguardare:
 - a) le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di accessi, passi carrabili o accessi pedonali;
 - b) le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi;
 - c) le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
 - d) le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di commercio su aree pubbliche;
 - e) le occupazioni permanenti e temporanee diverse da quelle indicate ai precedenti punti.
3. La domanda va redatta in carta legale, con le eccezioni di legge e deve contenere, a pena di improcedibilità:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marie Françoise QUINSON

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) l'individuazione specifica dell'area o degli spazi pubblici oggetto della richiesta e dell'uso particolare a cui si intendono assoggettare;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o in metri lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare, se l'occupazione comporta la costruzione o il mantenimento di un manufatto;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione o nell'autorizzazione.
4. L'istanza deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. I fatti, gli stati o le qualità personali a diretta conoscenza del richiedente sono dichiarati dallo stesso contestualmente alla presentazione della domanda.
 5. Qualora occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
 6. Nei casi di interventi sul suolo comunale o di interventi su beni indisponibili, se richiesto dall'amministrazione concedente, la domanda dovrà essere integrata da una dettagliata rilevazione fotografica che permetta di valutare il corretto ripristino.
 7. Tutte le richieste di autorizzazione ad occupare il suolo e le aree pubbliche sono comunicate alla giunta comunale.
 8. Il procedimento si avvia con l'acquisizione sulla domanda del protocollo d'archivio. In caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata postale, il termine iniziale del procedimento è invece determinato dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso di ricevuta.
 9. Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, ente cui è affidato inoltre il compito di verificare costantemente sul territorio comunale che non si verificano occupazioni di suolo pubblico abusive.
 10. Il dipendente apicale dell'Ufficio è responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990.
 11. Il termine di trenta giorni per le occupazioni permanenti e di sette giorni per le occupazioni temporanee entro il quale l'ufficio competente è tenuto a rilasciare la concessione od autorizzazione o manifestare il proprio diniego decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo.
 12. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi indicati nel precedente secondo comma, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera.
 13. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di improcedibilità della stessa, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che non potrà comunque essere inferiore ai sette giorni dalla data della comunicazione. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.
 14. L'amministrazione concluderà l'attività istruttoria del provvedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, L. 241/1990 e relativo regolamento comunale di attuazione.
 15. Non costituisce occupazione di suolo pubblico la sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

ART. 12

Conclusione del procedimento

1. L'atto di concessione o il provvedimento amministrativo di autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio, a condizione che il richiedente abbia effettuato il versamento della tassa, dei bolli nonché a fronte dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, se richiesto.

2. L'entità del deposito cauzionale è stabilita in relazione alla particolarità dell'occupazione e viene deliberato dalla Giunta Comunale in occasione dell'adozione di aliquote e tariffe adottate ogni anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. Il deposito cauzionale resta vincolato al corretto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla concessione o autorizzazione ed è restituito dopo la verifica e l'inesistenza di danni da parte del servizio competente dell'occupazione.
4. Il documento attestante la concessione o l'autorizzazione è consegnato al richiedente, previa verifica dell'avvenuto pagamento, dal servizio tributi.

Art.13

Revoca, modifica, rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo.
2. La revoca o la modifica è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale. La comunicazione, solo se acquisita dal servizio protocollo comunale prima della data d'inizio dell'occupazione, comporta la restituzione dell'intera tassa versata, senza interessi, e del deposito cauzionale. Non sono mai rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto che ha autorizzato l'occupazione e per i relativi accessori.
4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia è disposto il rimborso della tassa eventualmente corrisposta, senza interessi, per il solo periodo residuale di mancata occupazione solo nel caso in cui dai conteggi risulti un importo minimo rimborsabile di Euro 15,00 ed è fatta salva la verifica dell'applicazione della tassa in base a tariffa temporanea ove, a seguito di tale rinuncia, si configuri di fatto un'occupazione di tale natura.
5. Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi.
6. Il rimborso si applica anche nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, e deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di protocollo assegnata alla richiesta.

Art. 14

Cause di decadenza e occupazioni abusive

1. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica, a seguito della mancata rimozione da parte del concessionario delle irregolarità contestate dal concedente, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle prescrizioni concernenti l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico che comportino un abuso o uso diverso da quello per il quale è stata autorizzata l'occupazione;
 - b) violazione degli obblighi previsti dalla concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) omissione o reiterazione di versamento parziale della tassa alle scadenze previste.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. Nel caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura, questi possono essere rimosse e demolite direttamente dal Comune, con spese poste a carico del trasgressore.

5. Sono considerate occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 15

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco del Comune di Bionaz può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
2. In tal fattispecie l'autorizzazione o concessione e la tassa residua sono sospese per tutta la durata dell'ordinanza.

Art. 16

Subentro nella concessione o nell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea dell'area o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il cedente o il cessionario ne devono dare comunicazione al Comune, con atto che rechi la sottoscrizione in segno di conferma ad opera di controparte o che venga integrato da successivo atto, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 17

Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

1. Il concessionario può, prima della scadenza della concessione, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo è indirizzata all'amministrazione, con le stesse modalità previste dal precedente art. 10, almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, almeno sette giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. La proroga di concessione potrà essere rilasciata sullo stesso atto di concessione originario.
5. Non sono prorogabili le autorizzazioni e concessioni che non risultino regolarmente pagate.
6. Per le occupazioni non rinnovate che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tassa dovuta per le analoghe occupazioni temporanee, aumentata del cinquanta per cento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di motivata urgenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione. L'interessato deve darne immediata comunicazione, anche via fax, al Comune e deve attivare nelle successive ventiquattro ore la procedura prevista dal precedente art. 9.

2. La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo codice della strada.

Art. 19

Commercio su spazi ed aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posti per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta all'organo competente per il rilascio (a norma della legislazione vigente) contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per quanto concerne l'autorizzazione ad occupare i posti del mercato stagionale si precisa che tutta la fase istruttoria (richiesta, rilascio autorizzazione) ed il relativo pagamento anticipato della tassa stagionale devono essere regolarizzati entro il primo giorno di mercato; le situazioni non normalizzate saranno punite con il divieto di partecipazione al mercato stesso.
3. Qualora non venga corrisposta la tassa dovuta il responsabile del servizio, oltre a non autorizzare la partecipazione al mercato stagionale, dispone la revoca della concessione del posto.

Art. 20

Occupazione per allacciamenti ad acquedotto e fognatura comunali

1. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico occorrenti per l'allacciamento all'acquedotto ed alla fognatura comunali, la richiesta di allacciamento costituisce anche richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 30 tale tipologie di occupazioni permanenti del sottosuolo sono esenti dalla tassa.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento agli impianti tecnologici costituisce anche autorizzazione permanente gratuita ad occupare il sottosuolo pubblico.
4. Una copia dell'autorizzazione sarà trasmessa a cura dell'ufficio competente al Servizio di polizia Municipale per la vigilanza ed agli altri Uffici comunali per gli adempimenti di competenza.
5. Nel caso in cui l'allacciamento agli impianti tecnologici implichi un'occupazione temporanea di suolo pubblico, la richiesta di allacciamento agli impianti tecnologici costituisce anche comunicazione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico; si precisa che per occupazioni fino a due giorni e per metratura complessiva inferiore a metri quadri 10, tale fattispecie deve considerarsi esente dall'applicazione della Tassa Occupazione Suoli ed Aree Pubbliche temporanea, purché preceduta da comunicazione scritta da parte dell'occupante e da espresso consenso dell'Ufficio di Polizia Municipale; ove invece l'occupazione si protragga per più di due giorni oppure per più di 10 metri quadri la tassa è dovuta per intero.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 21

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è determinata tenuto conto:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marie Françoise QUINSON

- a) dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione;
 - b) del coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione;
 - c) dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari;
 - d) della tassa annualmente deliberata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
 - e) dalla durata dell'occupazione;
 - f) del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - g) del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Il versamento della tassa ed eventuali accessori, se dovuti, non deve essere arrotondata all'Euro, bensì deve contenere due cifre decimali.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente fissata .
2. Il valore è attribuito tenuto conto della causa dell'occupazione dell'area o dello spazio di uso pubblico, attribuendo i coefficienti più alti alle occupazioni a più alto valore economico aggiunto per il singolo (ad es. occupazione direttamente funzionale all'attività commerciale), coefficienti intermedi, frutto di comparazione tra l'interesse del privato e quello della collettività ad usufruire dell'area pubblica, per quelle occupazioni che portano un beneficio riflesso alla collettività (ad es. erogazione di un servizio pubblico seppure dietro corrispettivo), ed i coefficienti più bassi per le occupazioni che gravano di minore peso l'area pubblica, costituendo in sostanza una mera agevolazione fatta dalla collettività stessa ad un suo membro per l'uso di un bene proprio.
3. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella seguente per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere, di norma, inferiore a 0,01 e superiore a 1,0.

NR.	TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE. ECONOMICO
1	Aree per attività con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,7
2	Aree per attività di rivendita giornali, riviste o ricordini	0,5
3	Aree per attività edile con impalcature, ponteggi e cantieri	0,5
4	Aree per attività di pubblici esercizi	0,5
5	Occupazioni temporanee di spazi ed aree per cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi o da soggetti diversi	0,5
6	Zone di soste a pagamento	0,3
7	Aree per attività di distribuzione carburanti	0,3
9	Aree per attività di cessione di beni o prestazioni di servizi non comprese in altre voci	1,0
10	Aree di mercato scoperto (tariffa apposita per stagionali e spuntisti)	1,0
11	Aree per la vendita di beni non durante il mercato stagionale (fiere, rassegne ed altre manifestazioni)	1,0
12	Aree per attività non previste nella presente tabella riferimento ai coefficienti relativi ad occupazioni analoghe	

Art. 23

Criteri per la determinazione della superficie occupata

1. La tassa si determina in base all'effettiva misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o mezzo metro lineare.
2. Per le concessioni di suolo pubblico destinate all'attività di gestione dei parcheggi a pagamento da parte di enti strumentali del Comune, le superfici eccedenti i cento metri quadrati sono computate in ragione del dieci per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico si realizzino contestualmente ad occupazioni del suolo, da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata oltre che per le occupazioni del suolo soltanto per la parte di dette occupazioni che, proiettata perpendicolarmente, eccede l'occupazione del suolo.
5. Nel caso di occupazioni da parte del medesimo concessionario in zone diverse del territorio comunale la tassa è singolarmente determinata, in relazione ad occupazione/i afferenti ciascuna zona.

Art. 24

Particolari tipologie di occupazioni e criteri di determinazione della relativa superficie

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili, i manufatti costruiti sul suolo pubblico, gli intervalli realizzati nei marciapiedi, anche senza titolo nonché le modifiche del piano stradale, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso di veicoli alla proprietà privata, nonché ad impianti per la distribuzione dei carburanti. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione della tassa.
2. La superficie del passo carrabile, ai fini dell'applicazione della tassa, è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata a fronte dell'edificio o del terreno al quale consente l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può essere superiore ai nove metri quadrati. La tassa va determinata con le medesime modalità previste per i passi carrabili e la superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali va in tal caso determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.
4. In ogni caso i concessionari che non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono avanzare richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la superficie fino a metri nove è calcolata per intero, l'eventuale eccedenza in ragione del dieci per cento.
6. La tariffa per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e comunque, di fatto non utilizzati, è ridotta al dieci per cento.

B. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione della tassa, in metri lineari forfetari in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari, la tassa è calcolata sulla base della proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio sul suolo pubblico.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata forfetariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la relativa misura unitaria comunale di tassa.

C. Occupazioni in aree di mercato

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si fa espresso rinvio alla specifica disciplina di settore.

D. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione della tassa è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizio.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Per la determinazione della tassa i criteri di misurazione, per qualsiasi soggetto concessionario, sono quelli stabiliti alla lettera B) punti 1 e 2 delle analoghe occupazioni permanenti. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B. Occupazioni nei mercati

1. Per i mercati si fa espresso rinvio alle norme di settore.

C. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini della tassa è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento della tassa è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di quattro ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini della tassa.

D. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione della tassa è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 25

Determinazione della misura della tariffa

1. Le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e, in caso di mancata adozione entro il citato termine, restano in vigore le ultime tariffe deliberate.

Art. 26

Tassa per occupazioni temporanee

1. per le occupazioni temporanee la tassa è determinata come segue:

$$\text{TEMPORANEO} = (Tt \times CE) \times MQ \text{ o } ML \times \text{nr. gg}$$

Dove Tt è la tariffa base prevista a giorno, moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 22 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per il numero dei giorni durante il quale si protrae l'occupazione

2. per le occupazioni di suolo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche (mercato stagionale):

$$\text{TEMPORANEO COMMERCIO} = Tt \times MQ \times \text{nr. gg}$$

3. Per le occupazioni temporanee con condutture, cavi ed impianti in genere del soprassuolo e del sottosuolo è prevista l'applicazione per ogni mese o frazione di mese di tariffa pari a 1/12 di quella prevista per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere.

Art. 27

Tassa per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere di spazi pubblici:

importo annuo x metri quadri

2. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere:

importo annuo x metri lineari

3. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del soprassuolo e del sottosuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi:

- o importo annuo = tariffa unitaria x n. utenze al primo gennaio con un minimo di Euro 516,46

- a. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, realizzate da aziende di erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi stessi, è determinata, in misura forfetaria, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Art. 63 comma 2 lettera f) del D.L.gs 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'Art. 18 della Legge 27.12.1999, n. 488.

- b. Il numero complessivo degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione della tassa annua di cui al comma precedente è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 - c. In ogni caso la misura della tassa annua di cui al comma 1 non può essere inferiore a Euro 520,00. La medesima misura di tassa è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
 - d. La tassa determinata con le modalità di cui ai commi precedenti è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
 5. Dalla misura della tassa, come sopra determinato è detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285.
 6. La durata e la misura dell'occupazione sono stabilite con il provvedimento amministrativo di autorizzazione.

Art. 28

Criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. La tassa va applicata in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0.08 euro al metro quadrato o lineare per giorno.
2. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi la tassa non si applica.
3. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo *tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie. In sede di rilascio della concessione per ogni singola utenza, il contributo dovuto per l'occupazione di ciascun metro lineare sarà in ragione del 20% forfetario del costo di costruzione del cunicolo oggetto di concessione. L'importo del costo di costruzione a metro lineare per la determinazione del contributo dovuto, viene fissato ad ultimazione lavori, con provvedimento del responsabile comunale dell'intervento, così come lo spazio disponibile nel cunicolo per ogni società o ente. Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 29

Modalità e termini per il pagamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti la tassa relativa al primo anno di concessione è corrisposta al momento del rilascio materiale dell'atto da parte del servizio tributi. Le successive annualità sono corrisposte entro il 31 marzo di ogni anno, sino al termine della concessione, che comporta, per l'ultima annualità scadente in corso d'anno, il pagamento frazionato della tassa.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa va effettuato al momento del rilascio materiale dell'atto di autorizzazione e comunque sempre prima dell'inizio dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee relative al mercato stagionale il pagamento va effettuato entro il 15 giugno, pena l'esclusione dal mercato stesso.
4. Il pagamento della tassa, con arrotondamento alle due cifre decimali, può essere effettuato mediante:
 - a. versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Bionaz;
 - b. versamento diretto all'agente incaricato della riscossione nei soli casi di occupazioni temporanee senza posto fisso nelle aree di mercato ("spuntisti") o di occupazioni abusive;
 - c. versamento al concessionario del Comune nel caso di affidamento in concessione.
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all'Art. 63 del D.Lgs 446/97 come modificato dall'Art. 18 della Legge 488/99 la tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per importi superiori ad Euro 520,00 il concessionario può procedere a pagamenti rateizzati fino ad un massimo di numero 2, rate aventi scadenza marzo e agosto.
7. L'omesso o ritardato pagamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione della concessione o autorizzazione fino alla regolarizzazione del pagamento. La sospensione è disposta dal servizio che ha autorizzato l'occupazione.

Art. 30

Occupazioni non assoggettate alla tassa

1. Non sono assoggettate a tassa:
 - a) le occupazioni con superficie inferiore ai due metri lineari o ai due metri quadrati;
 - b) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
 - c) le occupazioni effettuate per la copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti;
 - d) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Bionaz;
 - e) le occupazioni per opere pubbliche il cui beneficiario è il Comune di Bionaz;
 - f) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure che, per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Bionaz quali l'A.I.A.T. ecc;
 - g) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comuni e loro consorzi, nell'esercizio delle loro attività istituzionali;
 - h) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e succ. modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - i) le occupazioni effettuate per manifestazioni sportive in genere;
 - j) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - k) le occupazioni effettuate da enti pubblici e religiosi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - l) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dalla Pro Loco, A.I.A.T. o da Associazioni di Bionaz;
 - m) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
 - n) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;

- o) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale - per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci ;
- p) le occupazioni effettuate da coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo (massimo 60 minuti)
- q) le occupazioni con impianti , condutture o manufatti dell'acquedotto e della fognatura;
- r) le occupazioni ad uso cantiere necessarie all'allacciamento all'acquedotto ed alla fognatura fino a due giorni e per metratura complessiva inferiore a metri quadri 10, previo consenso dell'Ufficio di Polizia Municipale; ove invece l'occupazione si protragga per più di due giorni oppure per più di 10 metri quadri la tassa è dovuta per intero;
- s) le occupazioni ad uso cantiere fino ad un giorno e per metratura complessiva inferiore a metri quadri 10, previo consenso dell'Ufficio di Polizia Municipale; ove invece l'occupazione si protragga per più di due giorni oppure per più di 10 metri quadri la tassa è dovuta per intero;
- t) le occupazioni relative ai lavori eseguiti dai Consorzi di Miglioramento Fondiario avente sede nel Comune;
- u) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
- v) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili, religiose, sportive e culturali limitate alla durata delle manifestazioni indicata nell'autorizzazione;
- w) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico/carico di materiale edile di durata non superiore a 3 ore;
- x) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
- y) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- z) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone;
- aa) i passi carrabili;
- bb) le occupazioni per accessi e strutture destinate ai soggetti portatori di handicap;
- cc) le occupazioni permanenti per strutture utilizzate dalla Pro-Loco di Bionaz per manifestazioni varie.

Art. 31 Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari alla tassa maggiorata del 50 per cento.
2. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100 per cento della somma di cui al comma 1, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981, nr.689.
4. In caso di accertamento per parziale o per omesso pagamento della tassa da parte dei soggetti autorizzati all'occupazione è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 euro. Per tali violazioni la competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Dirigente responsabile del servizio tributi.
5. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marie Françoise QUINSON

6. Sulle somme a titolo di tassa sono dovuti in caso di ritardato pagamento gli interessi in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del Codice Civile) per i giorni decorrenti dalla scadenza a quello in cui è avvenuto il versamento.

Art. 32

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento con l'indicazione degli importi dovuti.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data dell'omesso o parziale pagamento.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento della tassa, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento della tassa, la stessa verrà iscritta a ruolo coattivo ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 1999, nr.46 e succ. modificazioni.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. In caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre novanta giorni e che di fatto precludano l'accesso veicolare o non consentano o limitino in maniera considerevole il transito pedonale nell'area occupata, la Giunta Comunale può deliberare una riclassificazione temporanea, fino alla data di ultimazione dei lavori, della categoria dell'area o dello spazio. Gli interessati possono richiedere la rideterminazione della tassa effettivamente dovuta ed il rimborso parziale dell'eventualmente maggior versato.

Art. 33

Funzionario responsabile

1. Il responsabile del servizio gestore dell'attività corrispondente alla tipologia dell'occupazione provvede al rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione, alla prima determinazione della tassa e a trasmettere l'atto all'ufficio tributi.
2. Il responsabile del servizio tributi provvede alla consegna dell'atto e alla verifica dell'avvenuto pagamento.
3. La successiva attività gestionale della tassa compete al responsabile del servizio tributi che, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che comminano sanzioni ed autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
4. È in facoltà dei responsabili dei servizi affidare fasi del procedimento ad altri dipendenti comunali, facenti parte della propria struttura organizzativa.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 spettano al concessionario della riscossione della tassa.

Art. 34
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con pagamento della tassa ivi prevista, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 35
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento produce i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio 2008.

C
O
P
R
A